

AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 3 GENOVESE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE NEL COMPARTO

Premesso che la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale è regolamentata dall'art. 23 del CCNL del 07.04.1999, dall'art. 34, comma 1, e art. 35 del CCNL integrativo del 20.9.2001 e dell'art. 22 del CCNL del 19.04.2004, dalla seguente normativa:

- Legge 23.12.1996 n. 662
- D. L.vo 25.02.2000 n. 61
- Legge 21.12.2007 n. 247
- D.L. 25.6.2008 n. 112 , convertito con legge n. 133/2008
- Legge 4.11.2010 n. 183
- Circolare n. 9/2011 della Dipartimento della Funzione Pubblica

Art. 1.

L'Azienda, in particolari e motivati casi, può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale, anche a tempo determinato, o trasformare, su richiesta dei dipendenti, i rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti a tempo parziale.

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad operare un equo bilanciamento tra le esigenze sociali, familiari ed individuali dei dipendenti e le peculiari caratteristiche dei servizi erogati dall'Azienda stessa .

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non può superare, per i singoli profili professionali, il limite percentuale previsto dalla vigente normativa (arti. 23 CCNL1998-2001).

I dipendenti affetti da patologia oncologica, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata dalla commissione medica istituita presso l'A.S.L. competente, hanno diritto, se lo richiedono, a trasformare il rapporto di lavoro a tempo parziale, anche al di fuori delle quote numeriche individuate dall'azienda.

Affinché non venga meno la funzionalità nei servizi dell'Azienda, per quanto riguarda il contingente di personale con tipologia di part-time con astensione per periodi continuativi, lo stesso non potrà superare il 5% del personale del comparto in servizio al 31 dicembre di ogni anno, con un periodo di astensione annuale non superiore a **sei settimane**.

ART. 2

Il tempo parziale può essere realizzato sulla base delle seguenti tipologie:

- con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
- con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana e/o astensione dal lavoro per periodi continuativi (massimo sei settimane) (tempo parziale verticale);
- con eventuale combinazione del tipo orizzontale e verticale (tempo parziale misto);

Nell'ambito delle tre diverse tipologie comunque la prestazione lavorativa dovrà essere pari rispettivamente al 50% - 70% - 83,3% - 90% dell'orario di lavoro settimanale contrattualmente determinato.

ART. 3

Il personale del comparto, che abbia superato il periodo di prova previsto dalle vigenti norme contrattuali, può presentare domanda per la trasformazione del rapporto di lavoro per l'anno successivo, esclusivamente dal 1° al 30 Settembre.

Le richieste pervenute al di fuori del predetto termine non saranno oggetto di valutazione.

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con astensione per periodi continuativi, così come le relative modifiche, potrà avvenire *solo* con decorrenza **1° GENNAIO**; le rimanenti tipologie potranno avere le seguenti decorrenze: **1° GENNAIO - 1° MAGGIO - 1° SETTEMBRE**.

La domanda (**unitamente alla documentazione attestante la sussistenza delle particolari condizioni personale e/o familiari indicate nel presente regolamento**) andrà redatta utilizzando l'apposito modulo, scaricabile dal sito aziendale, e dovrà essere inoltrata alla struttura complessa Affari del Personale attraverso il protocollo generale.

La domanda andrà inviata, a cura della S.C. AFFARI DEL PERSONALE, al responsabile della struttura di appartenenza, al fine di acquisire il necessario parere sul passaggio a tempo parziale, nonché sulla tipologia prescelta, tra quelle individuate dall'azienda ed allegate al presente regolamento, e l'articolazione oraria settimanale.

ART. 4

Per ogni anno avranno diritto al passaggio a part time, nel rispetto dei requisiti di priorità di cui all'art. 6, tanti dipendenti, distinti per figura professionale, quanti saranno stati i rientri a rapporto di lavoro a tempo pieno nell'annualità precedente (per il 2012 nel numero di rientri avvenuto nel periodo 1 Ottobre 2010 -30 Settembre 2011).

Le modalità del part time andranno concordate con l'Amministrazione.

L'azienda, entro il termine di 60 giorni, dalla data del termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande, comunicherà per iscritto al dipendente l'esito della sua richiesta, con motivazione dell'eventuale mancato accoglimento.

Dal momento in cui sarà stata effettuata una graduatoria di priorità delle domande, sarà cura dell'Amministrazione verificare ogni possibilità organizzativa per la concessione del tempo parziale al dipendente, anche prevedendo una sua nuova collocazione in altre strutture.

Qualora le domande non risultino confacenti alle esigenze di servizio, ma esista comunque la possibilità di un passaggio a rapporto di lavoro part time, dovranno essere proposte dall'Amministrazione, nei limiti delle esigenze funzionali dell'Azienda, possibili soluzioni alternative; qualora non si pervenga comunque a concordare un'articolazione oraria e/o una collocazione organizzativa che contemperino le reciproche necessità, l'azienda respingerà la proposta del dipendente motivando adeguatamente le particolari esigenze che si frappongono all'accettazione.

L'azienda può subordinare l'accoglimento della domanda di part-time, ancorché rientrante nella previsione del comma 1 di questo articolo, alla disponibilità del dipendente al trasferimento presso altra struttura, tenendo conto, laddove possibile, della struttura di provenienza.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche e livelli, con esclusione del personale titolare di incarichi di coordinamento e di posizione organizzativa.

Al fine di garantire una corretta erogazione dei servizi, non è possibile accedere al lavoro a tempo parziale presso le seguenti Strutture Aziendali:

- *Emergenza (Pronto soccorso – Dea);*
- *Terapia intensiva e subintensiva;*
- *Sale operatorie/Sala Parto.*

Il personale assente per maternità che abbia accolta la domanda di passaggio a tempo parziale dovrà effettuare le ferie maturate sulla base del rapporto di lavoro a tempo pieno prima della decorrenza del tempo parziale;

ART. 5

Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere richiesto per la durata minima di un anno e massima di tre, eventualmente rinnovabile.

Il dipendente, qualora interessato, potrà rinnovare l'istanza, nei termini previsti dall'art. 3, producendo idonea documentazione atta a dimostrare l'esigenza di continuare a usufruire di tale istituto contrattuale.

Tale domanda sarà valutata contestualmente alle nuove istanze, al fine di favorire l'alternanza dei beneficiari e si applicheranno le disposizioni presenti nell'art. 4.

La possibilità di rinnovo di tale tipologia di lavoro non riveste, pertanto, carattere di automatismo.

ART. 6

Sempre che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non comporti pregiudizio alla funzionalità dei servizi aziendali la stessa sarà concessa e/o rinnovata nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1 del presente regolamento ed in presenza dei requisiti elencati di seguito in ordine di priorità:

- 1) *gravi patologie del dipendente, anche ai sensi dell'art. 11 del C.C.N.L. Integrativo 20.9.2001, o essere portatori di disabilità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie (legge n. 68/1999);*
- 2) *Riconoscimento del diritto alla fruizione dei benefici di cui all'art. 33 della legge 104 del 1992 e s.i.m.;*
- 3) *figli con gravi disabilità;*
- 4) *rientro da assenza per maternità/paternità;*
- 5) *assistenza a coniuge/genitori anziani non autosufficienti;*
- 6) *genitore unico affidatario di figli minori;*
- 7) *figli minori di età inferiore a 6 anni compiuti in relazione al loro numero e all'età;*
- 8) *figli minori di età inferiore agli anni 14 compiuti in relazione al loro numero e all'età;*
- 9) *distanza del domicilio dal posto di lavoro maggiore di 25 chilometri;*
- 10) *avvio di un'altra attività sia in regime di lavoro dipendente che libero professionale (tempo parziale solo 50%)*
- 11) *altre motivazioni che venissero considerate di particolare valore/utilità sociale.*

Tali situazioni non sono comunque cumulabili tra loro per cui si terrà conto soltanto della condizione di maggiore gravità.

Nella valutazione delle domande presentate dai dipendenti appartenenti allo stesso profilo professionale, oltre che dei requisiti sopra citati, si terrà conto del fatto che i dipendenti abbiano già usufruito o meno di periodi a tempo parziale, al fine di favorire l'alternanza dei beneficiari.

ART. 7

L'attività di controllo sarà demandata alla Struttura Complessa Affari del Personale e al Servizio Ispettivo che avranno il compito di vigilare sull'osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità, anche attraverso verifiche a campione.

ART. 8

Per un'esigenza di equità e di parità di trattamento, anche ai rapporti di lavoro a tempo parziale attivati in data successiva al 25 giugno 2008 sarà apposto un termine triennale (prima scadenza 31.12.2015) con il mantenimento delle modalità in godimento. Alla scadenza di tale termine potrà essere presentata una nuova domanda di rapporto a tempo parziale, in conformità a quanto stabilito dal presente provvedimento.

ART. 9

Per quanto non direttamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di lavoro a tempo parziale.

TABELLA ORARI PART TIME

%	orizzontale	Verticale con periodo di astensione (con decorrenza 1° Gennaio)					
	verticale / settimana	V/51	V/50	V/49	V/48	V/47	V/46
		1 sett ast	2 sett ast	3 sett ast	4 sett ast	5 sett ast	6 sett ast
	hh.mm	hh.mm	hh.mm	hh.mm	hh.mm	hh.mm	hh.mm
90	32.24	33.02	33.42	34.23	35.06	35.51	Non possibile orario superiore alle 36.00 ore
83,33	30.00	30.35	31.12	31.50	32.30	33.11	33.55
70	25.12	25.42	26.12	26.45	27.18	27.53	28.29
50	18.00	18.21	18.43	19.06	19.30	19.55	20.21

